Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Venerdì, 1° marzo 1968** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1967

1968

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1967, n. **1434**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 153 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola speciale per archeologi preistorici, classici e medioevalisti annessa alla facoltà di lettere e filosofia.

Scuola speciale per archeologi preistorici, classici e medioevalisti

Art. 154. — E' istituita una scuola speciale per archeologi preistorici, classici e medioevalisti annessa alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa, ai sensi dell'art. 20, comma terzo, lettera *A*, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Essa è destinata a promuovere l'incremento scientifico delle discipline archeologiche curando in particolare la preparazione tecnica e professionale necessaria allo svolgimento delle funzioni del ruolo direttivo nell'amministrazione delle antichità e belle arti.

Art. 155. — La scuola consta dei seguenti indirizzi di studio:

a) preistorico;

b) classico;

c) medioevale.

Art. 156. — I corsi, della durata di un biennio, comprendono insegnamenti teorici e sperimentali ed esercitazioni comuni e sono distinti secondo gli indirizzi di studio di cui all'art. 155.

I corsi danno adito al conferimento, relativamente agli indirizzi sopra enunciati, al diploma in:

a) archeologia preistorica;
b) archeologia classica;
c) archeologia medioevale.

Art. 157. — Possono iscriversi alla scuola speciale: i laureati in lettere e filosofia, gli studenti della stessa facoltà che abbiano compiuto il secondo anno del corso di laurea in lettere o del corso di laurea in filosofia, e ne abbiano superato tutti gli esami consigliati, nonchè, limitatamente all'indirizzo preistorico, i laureati in scienze naturali e in scienze geologiche.

L'iscrizione alla scuola da parte degli studenti si può conseguire mediante una prova di esame di ammissione sostenuta davanti al consiglio della scuola e vertente su almeno cinque delle discipline oggetto degli insegnamenti impartiti nella scuola.

Art. 158. — Gli iscritti alla scuola sono tenuti a versare le tasse, sopratasse e contributi secondo le disposizioni vigenti della facoltà di lettere e filosofia.

Art. 159. — Il direttore della scuola speciale è il professore di ruolo titolare docente di archeologia e storia dell'arte greca e romana presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa, e direttore del relativo istituto.

Quando la cattedra non sia coperta da un professore di ruolo, il direttore è nominato per un anno accademico dal rettore fra i professori di ruolo della facoltà di lettere e filosofia, su designazione della facoltà stessa.

Il direttore della scuola speciale può proporre al rettore la nomina di un insegnante della scuola a vice direttore, con l'incarico di coadiuvarlo.

Art. 160. — Gli insegnanti della scuola speciale sono proposti annualmente dal direttore all'approvazione del consiglio della facoltà di lettere e filosofia. Il direttore può scegliere gli insegnanti tra i professori di ruolo e fuori ruolo, aggregati, liberi docenti, gli aiuti ed assistenti, i soprintendenti, direttori ed ispettori delle soprintendenze alle antichità, nonchè tra persone di riconosciuta competenza nelle rispetive specialità. Alle nomine provvede il rettore.

Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti che vi insegnano.

Art. 161. — L'ordine degli studi della scuola è il seguente:

a) *indirizzo preistorico*

Paletnologia (biennale); Geologia del quaternario; Storia dei climi del Pleistocene e dell'Olocene; Paleontologia dei vertebrati; Tecnica del restauro; Tecnica di scavo con esercitazioni sperimentali; Tecniche sussidiarie dell'archeologia (biennale); Legislazione ed amministrazione archeologica; Paleonantropologia; Protostoria; Archeologia classica; Fotointerpretazione aerea; Esercitazioni di tipologia paletnologica.

b) *indirizzo classico*

Archeologia e storia dell'arte greca e romana (biennale); Etruscologia e antichità italiche (biennale); Storia greca; Antichità orientali; Topografia dell'Italia antica; Paletnologia; Tecnica di scavo archeologico con esercitazioni sperimentali; Tecnica del restauro; Legislazione di amministrazione archeologica; Storia romana; Epigrafia greca; Numismatica classica; Fotointerpretazione aerea; Tecniche sussidiarie dell'archeologia.

c) *indirizzo medioevale*

Archeologia medioevale (biennale); Storia medioevale (biennale); Storia romana; Topografia dell'Italia antica; Epigrafia medioevale; Tecnica di scavo archeologico con esercitazioni sperimentali; Legislazione ed amministrazione archeologica; Archeologia romana; Antichità medioevali; Numismatica medioevale; Fotointerpretazioni aeree; Tecniche sussidiarie dell'archeologia.

Tutti gli insegnamenti, dove non sia altrimenti indicato, sono annuali.

La scuola oltre ai precedenti può istituire corsi di lezioni, conferenze ed esercitazioni affidati a competenti per settori particolari e per ogni altra specializzazione attinente alla preparazione professionale.

Di ognuno degli insegnamenti sono integrative le attività sperimentali tra le quali vanno particolarmente considerati la catalogazione, il disegno, la fotografia.

Gli insegnamenti, le esercitazioni e la partecipazione alle attività sperimentali si svolgono presso l'istituto di archeologia e storia dell'arte greca romana dell'Università di Pisa, presso il centro di geologia nucleare della facoltà di scienze dell'Università di Pisa, nonchè presso la soprintendenza alle antichità dell'Etruria di Firenze (museo archeologico dell'Etruria).

Nel biennio di studi è previsto un periodo minimo di tre mesi riservato a un servizio volontario prestato dagli iscritti presso la detta soprintendenza.

Art. 162. — Al termine di ogni anno di corso verrà rilasciato un certificato di frequenza; la preparazione degli iscritti alla scuola verrà accertata con un colloquio relativo ad ogni singolo insegnamento seguito nell'anno.

Il diploma è conferito agli iscritti sulla base dei colloqui anzidetti e dopo un esame generale sostenuto davanti al consiglio della scuola.

Art. 163. — Agli iscritti possono essere conferiti dal consiglio della scuola borse ed assegni di studio. Il consiglio determina il numero e la misura delle borse e degli assegni di studio in relazione alle disponibilità finanziarie nonchè la modalità di conferimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1967

SARAGAT

GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *febbraio* 1968
Atti del Governo, registro n. 217, *foglio n.* 98. — GRECO

LEGGE 5 febbraio 1968, n. 82.

Concessione di contributi per le opere ospedaliere ed estensione delle norme previste dalla legge 30 maggio 1965, n. 574, alle cliniche universitarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il limite degli impegni a carico del Ministero dei lavori pubblici, per contributi nelle spese previste dai programmi d'interventi per le costruzioni ospedaliere, di

cui all'articolo 1 della legge 30 maggio 1965, n. 574, è fissato, per ognuno degli anni finanziari 1967 e 1968, in lire 3 miliardi.

Il finanziamento di cui al precedente comma è in aggiunta ai normali stanziamenti annui previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589.

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi trentacinquennali di cui all'articolo 2 della legge 30 maggio 1965, n. 574, saranno stanziate negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

I comuni, le province, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, indicati nell'articolo 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589, per procurarsi i mezzi necessari all'esecuzione di opere ospedaliere previste dalla legge 30 maggio 1965, n. 574, nonchè dalla presente legge, possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito, indicati nel regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, nel limite di spesa risultante dai preventivi debitamente approvati.

I mutui accordati agli enti indicati nel comma precedente godono della garanzia dello Stato per il rimborso dei capitali ed il pagamento degli interessi con le prescrizioni di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Le disposizioni della legge 30 maggio 1965, n. 574, e degli articoli 1 e 2 della presente legge, sono estese, a richiesta dei competenti organi amministrativi delle università e degli istituti universitari, alla costruzione, al completamento ed all'ampliamento di cliniche universitarie, ospedali clinicizzati e policlinici universitari.

L'importo dei contributi da destinare alle finalità indicate nel comma precedente non può superare il venti per cento degli stanziamenti.

Il programma di cui all'articolo 1 della legge 30 maggio 1965, n. 574, è approvato, per la parte concernente le opere indicate nel presente articolo, di concerto anche con il Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 4.

I beneficî di cui al precedente articolo 3 non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi.

Art. 5.

E' attribuita alla direzione generale delle opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici la competenza in materia di edilizia universitaria ospedaliera ivi compresi gli ospedali clinicizzati ed i policlinici, già assegnata alla direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata dello stesso Ministero.

Art. 6.

Alla spesa di lire 3 miliardi per il 1967 e di lire 6 miliardi per il 1968, prevista dalla presente legge, si farà fronte con corrispondente riduzione del capitolo 5381 (fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso) degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1967 e 1968.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — MANCINI — TAVIANI — COLOMBO — PIERACCINI — GUI — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 9 febbraio 1968, n. **83.**

Proroga per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sull'assunzione obbligatoria dei profughi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le disposizioni concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dei territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e della zona *B* del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi e dei rimpatriati, previste dalla legge 27 febbraio 1958, n. 130, e successive modificazioni ed integrazioni, sono richiamate in vigore per un triennio, a decorrere dal 18 luglio 1967.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1968

SARAGAT

MORO — BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1968, n. **84.**

Trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla cattedra di clinica ortopedica della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Siena alla cattedra omonima della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1949, relativo alla ripartizione dei posti di ruolo di assistente, di tecnico e di ausiliario fra le varie facoltà e cattedre delle università e degli istituti di istruzione universitaria;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica numeri 658 e 1504 del 25 giugno 1964 e dell'11 dicembre 1965, con ciascuno dei quali è stato, tra gli altri, assegnato

un posto di assistente di ruolo alla cattedra di clinica ortopedica della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Siena;

Visto il verbale della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Siena, in data 11 settembre 1967, con il quale il predetto consesso ha proposto il trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla cattedra di clinica ortopedica della predetta facoltà alla cattedra omonima della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Roma, a decorrere dal 1° novembre 1968;

Visto il verbale in data 4 ottobre 1967, con il quale il senato accademico del predetto ateneo ha espresso il parere favorevole al citato trasferimento;

Visti i verbali, in data 12 ottobre e 15 dicembre 1967, con i quali il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia nonchè il senato accademico della Università di Roma hanno espresso parere favorevole al trasferimento stesso;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1968, uno dei posti di assistente di ruolo presentemente assegnati alla cattedra di clinica ortopedica della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Siena, è trasferito alla cattedra di clinica ortopedica della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *febbraio* 1968
Atti del Governo, registro n. 217, *foglio n.* 95. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1967.

Determinazione dei valori, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio della serie di francobolli celebrativi dell'anno internazionale del turismo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima) approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 519, con il quale fra l'altro è stata anche autorizzata l'emissione di una serie di francobolli celebrativi dell'anno internazionale del turismo;

Decreta:

Art. 1.

La serie di francobolli di cui alle premesse è composta di due valori, nei tagli da L. 20 e da L. 50.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta bianca, liscia, non filigranata; formato carta: mm. 31 × 25,5; formato stampa: mm. 28 × 22,5; la perforazione è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: diciotto milioni di esemplari di ciascun valore; colori: azzurro, nero e verde giallastro per il valore da L. 20; azzurro, nero e arancio per quello da L. 50; ogni quartino si compone di cento esemplari.

La vignetta, che si sviluppa in senso orizzontale, ed è racchiusa da un sottile filo di cornice, è composta dall'emblema appositamente creato dalla Organizzazione delle Nazioni unite per l'anno internazionale del turismo. Detto emblema, contenuto in una losanga rettangolare dai lati centinati che poggia su un fondo a tinta unita, è dato da una composizione centrale che vede sovrapposti, partendo dal fondo, una bussola, un mappamondo e una colomba. Tali elementi, fortemente stilizzati e resi visibili da un gioco di colori e mezze tinte, sono racchiusi in una bianca corona di rami d'olivo. In alto, la leggenda « ANNO INTERNAZIONALE DEL TURISMO », in carattere bastoncino allungato; in basso, con lo stesso carattere, più grosso, la scritta « POSTE ITALIANE » e l'indicazione del valore.

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1968 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati a tutto il 30 giugno 1969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1967

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1968
Registro n. 04 *Poste e telecomunicazioni, foglio n.* 385

(1767)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1968.

Iscrizione nella tariffa di vendita dei tabacchi di nuove marche di prodotti esteri, radiazione e variazione di inquadramento di altre.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 697, sulla sostituzione delle tabelle *A*, *B* ed *E* allegate alla legge 13 luglio 1965, n. 825;

Ritenuto che occorre provvedere all'inserimento, in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, di alcuni nuovi tipi di tabacchi lavorati esteri nella classifica dei prezzi di tariffa di cui alle tabelle allegate alle leggi 13 luglio 1965, n. 825, e 6 agosto 1967, n. 697, nonchè alla variazione dell'inserimento nella classificazione di alcune marche ed alla radiazione di altri tipi già iscritti;

Sentito in proposito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, che ha espresso parere favorevole con deliberazione n. 35 del 16 dicembre 1967;

Decreta:

Art. 1.

Nelle classificazioni stabilite dalle tabelle *B* ed *E* allegate alla legge 6 agosto 1967, n. 697 e dalle tabelle *C* e *D* allegate alla legge 13 luglio 1965, n. 825, i seguenti tipi di tabacchi lavorati di produzione estera sono inquadrati nei prezzi di tariffa a fianco di ciascuno indicati:

TRINCIATI

(tabella *B*)

(Tariffa per l'inquadramento ed agli effetti doganali)

Provenienza C.E.E.

Olandesi:

Flying Dutchman (20 scatole da gr. 50 ciascuna) L. 19.000 il kg. più dazio sul peso reale;

Tedeschi:

Fifteen (20 scatole da gr. 50 ciascuna) L. 9.500 il kg. più dazio sul peso reale.

SIGARI

(tabella *C*)

Provenienza C.E.E.

Tedeschi:

Bannemann Pierrot (200 pezzi da gr. 3,5 ciascuno) L. 21.000 il kg. convenzionale più dazio sul peso reale;

Bruns N. 20 C (200 pezzi da gr. 4,9 ciascuno) lire 16.000 il kg. convenzionale più dazio sul peso reale;

Rillos (200 pezzi da gr. 3,3 ciascuno) L. 15.000 il kg. convenzionale più dazio sul peso reale;

Prima Nora 15 (200 pezzi da gr. 3,1 ciascuno) lire 14.000 il kg. convenzionale più dazio sul peso reale;

Olandesi:

Long Panatellas (200 pezzi da gr. 3,4 ciascuno) lire 19.000 il kg. convenzionale più dazio sul peso reale;

Belgi:

Sumatra Stompen (200 pezzi da gr. 4,2 ciascuno) L. 15.000 il kg. convenzionale più dazio sul peso reale.

SIGARETTI

(tabella *D*)

Provenienza C.E.E.

Tedeschi:

Sportprinzess (400 pezzi da gr. 2,9 ciascuno) lire 24.000 il kg. convenzionale più dazio sul peso reale;

Bruns N. 148 (400 pezzi da gr. 1,9 ciascuno) lire 20.000 il kg. convenzionale più dazio sul peso reale.

SIGARETTE

(tabella *E*)

Provenienza C.E.E.

Tedesche:

Winston Filter K.S., L. 20.000 il kg. convenzionale più dazio;

Sheffield Filter, L. 19.250 il kg. convenzionale più dazio;

Waldorf Filter, L. 19.000 il kg. convenzionale più dazio;

Collie Filter, L. 18.250 il kg. convenzionale più dazio;

Oakland Filter, L. 18.000 il kg. convenzionale più dazio.

Provenienza Paesi terzi

Americane:

Camel Filter, L. 18.500 il kg. convenzionale più dazio.

Art. 2.

L'inserimento nella classificazione della tariffa di vendita al pubblico stabilita dalla tabella allegato *E* alla legge 6 agosto 1967, n. 697, per la sottoindicata marca di prodotto estero è variato come segue:

SIGARETTE

(allegato *E*)

Provenienza C.E.E.

Tedesche:

Krone (Filter), da L. 18.750 a L. 19.250 il kg. convenzionale più dazio.

Art. 3.

I seguenti tipi di tabacchi lavorati di marca estera sono radiati dalla tariffa di vendita dei tabacchi in Italia:

SIGARETTE

Olandesi:

Rothmans Pall Mall Export Filter.

Svizzere:

Turmac Twin.

Greche:

Papastratos Hellas N. 1 (K.S.F.)

Inglesi:

Craven A K.S.F.

Americane:

Winston Filter K.S.

TRINCIATI

Olandesi:

Aromix.

Inglesi:

Astleys N. 2 Mixture, Astleys Elizabethan, Robert Mc Connell's Scottish Cut Cake Tobacco, Robert Mc Connell's Black & Gold Mixture.

SIGARI

Tedeschi:

Tropenzierde Nr. 410, Tropenzierde Nr. 300, Blauband Club 105, Atlas Grossformat 100.

Olandesi:

Balmoral Highlands.

Art. 4.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1968

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1968
Registro n. 2 *Monopoli, foglio n.* 3

(1851)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1968.

Determinazione per il biennio 1968-1969 della misura del contributo dovuto, ai sensi dell'art. 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179, alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 24, comma primo, della legge 4 marzo 1958, n. 179;

Visti gli articoli 6 e 7 del regolamento di attuazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521;

Ritenuta la necessità di provvedere per il biennio 1968-1969, alla determinazione del contributo di cui all'art. 24 della citata legge, dovuto dai committenti sul costo delle opere;

Decreta:

Il contributo dovuto alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, ai sensi dell'art. 24, primo comma, della legge 4 marzo 1958, n. 179, è determinato, per il biennio 1968-1969, nella misura dell'1 per mille del costo delle opere ed è versato e riscosso con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 6 e 7 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1968

Il Ministro: Bosco

(1757)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1968.

Nomina dei vice presidenti dell'ente autonomo « Fiera di Roma ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 545, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera di Roma », con sede in Roma, e 14 settembre 1957, n. 1067, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 12 agosto 1967, riguardante la nomina, per tre esercizi finanziari, del consiglio generale dell'ente;

Vista la deliberazione in data 18 gennaio 1968, con la quale il consiglio predetto, ai sensi dell'art. 7 dello statuto, ha proposto, per la nomina alle cariche di vice presidenti, il sen. avv. Carlo Latini ed il dott. Ottorino Monaco;

Decreta:

L'on. avv. Carlo Latini e il dott. Ottorino Monaco sono nominati vice presidenti dell'ente autonomo « Fiera di Roma », con sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1968

Il Ministro: Andreotti

(1730)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone panoramiche site nel territorio del comune di Laveno Mombello (Varese).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Varese per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 24 luglio 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, tre zone panoramiche site nel territorio del comune di Laveno Mombello (Varese);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Laveno Mombello;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico la prima perchè costituisce un belvedere accessibile al pubblico dal quale è possibile godere l'ampia e magnifica visione del lago Maggiore, delle isole Borromee e della costa piemontese, cui fa da sfondo il monte Rosa, il Mottarone e lo Zeda; la seconda perchè, presentando aspetti assai variati e pittoreschi, con zone dirupate alternate a zone pianeggianti e costellate di borghi e ville sparse circondate da bellissimi giardini, forma un insieme di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale, in cui l'opera dell'uomo si fonde con l'opera della natura, e inoltre forma un punto di vista accessibile al pubblico dal quale si gode la visione del lago Maggiore, delle isole Borromee e della costa piemontese, cui fa da contorno il monte Rosa, il Mottarone e lo Zeda; la terza, infine, ha notevole interesse pubblico perchè, per la natura del terreno costituito da zone verdeggianti e da altre dirupate che scendono a terrazze verso il lago, forma un quadro naturale di particolare bellezza e un belvedere pubblico da cui si gode la visuale di tutto il suddetto lago;

Decreta:

Le tre zone panoramiche — come appresso delimitate — hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente:

Via Bellorini, via alla Rocca, mapp. 2566, 2624, 3400, 622, 2685, 2724 (compresi), via Monastero, via Giusti, la linea che dalla via Giusti si porta all'incrocio della Stra-

da Vecchia con la via Trento, la via Strada Vecchia, via S. Giano, via XXV Aprile, via Fontanelle, via Rebolgiane, fino a congiungersi con la via Bellorini;

Partendo dall'incrocio della via Gattirolo con la via Brugherio, la strada provinciale, la direttrice del Fortino alla zona Brianza Superiore fino alla via Dalmazia, un tratto della via Dalmazia, via Bosco, via Chiso, strada comunale detta del Seinaccio, via Buonarroti, viale di Brugo, via Torbiera, via Brughiera, fino all'incrocio con la via Gattirolo;

Un tratto della via privata Sportini, dalla direttrice che parte dal palazzo scolastico e raggiunge il poggio S. Elsa attraversando i mappali 913, 1102, 1103, 794, 795, il sentiero e il Poggio S. Celso, la strada consorziale Propriano, la linea di confine con il comune di Castelveccana, la sponda del lago fino a toccare la quota 200, da qui la linea di demarcazione che separa la zona precedentemente vincolata.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Laveno Mombello provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 febbraio 1968

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese

Verbale n. 2

Oggi, 24 luglio 1965, alle ore 9,30, la commissione per la tutela e protezione delle bellezze naturali della provincia di Varese, debitamente convocata con lettera raccomandata 14 luglio 1965, n. 4839/LP, si è riunita nella sala di giunta dell'amministrazione provinciale di Varese.

(*Omissis*).

Sono all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

1) LAVEO MOMBELLO - Revisione del vincolo.

(*Omissis*).

La commissione delibera, che il vincolo posto nella seduta del 17 novembre 1962 venga ridotto nel modo che segue:

via Bellorini, via alla Rocca, mapp. 2566, 2624, 3400, 622, 2685, 2724 (compresi), via Monastero, via Giusti, la linea che dalla via Giusti si porta all'incrocio della Strada Vecchia con la via Trento, la via Strada Vecchia, via S. Giano, via XXV Aprile, via Fontanelle, via Rebolgiane, fino a congiungersi con la via Bellorini.

Inoltre dalla commissione è stata riscontrata l'insufficienza del vincolo posto nella seduta del 19 dicembre 1957 e quindi la necessità dell'estensione del medesimo per le caratteristiche paesaggistiche della zona che può essere distinta in due parti: la prima offre la visione del lago Maggiore, delle isole Borromee e della costa piemontese a cui fa da sfondo il monte Rosa ed il Mottarone e lo Zeda e si presenta con aspetti assai variati e pittoreschi poichè a zone dirupate ne seguono altre abbastanza pianeggianti con caratteristiche costellazioni di borghi e di sparse ville circondate da bellissimi giardini.

Detta zona è delimitata come segue: partendo dall'incrocio della via Gattirolo con la via Brugherio, la strada provinciale, la direttrice dal Fortino alla zona Brianza Superiore fino alla via Dalmazia, un tratto della via Dalmazia, via Bosco, via Chiso, strada comunale detta del Seinaccio, via Buonarroti, viale di Brugo, via Torbiera, via Brughiera, fino all'incrocio con la via Gattirolo.

La seconda è di notevole importanza paesistica per la natura del terreno costituito da zone verdeggianti e da zone dirupate che scendono a terrazze verso il lago: è anche meta di numerosi turisti in quanto nel punto più alto si domina la visuale di tutto il lago.

Detta zona è limitata come segue: da un tratto della via privata Sportini, dalla direttrice che parte del palazzo scolastico e raggiunge il poggio S. Elsa attraversando i mapp. 913, 1102, 1003, 794, 795, il sentiero e il poggio S. Celso, la strada consorziale Propriano ,la linea di confine con il comune di Castelveccana, la sponda del lago fino a toccare la quota 200, da qui la linea di demarcazione che separa la zona precedentemente vincolata come da allegata planimetria.

(1738)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del centro abitato e aree circostanti del comune di Tricarico (Matera).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Matera per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 2 marzo 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del centro abitato e aree circostanti del comune di Tricarico;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Tricarico (Matera);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, situata su un costone comprendente il centro abitato, costituisce un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale e, inoltre, forma con le circostanti bellezze panoramiche un quadro naturale di particolare valore, ricco di punti di vista e belvedere dai quali è possibile godere lo spettacolo di quelle bellezze;

Decreta:

La zona del centro abitato e aree circostanti del comune di Tricarico ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge

stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dalla strada nazionale Appulo-Lucana, in corrispondenza dei vertici delle particelle 221 e 230 del foglio di mappa n. 60 del comune di Tricarico, segue la detta strada nazionale Appulo-Lucana fino all'incrocio con la strada comunale nuova del cimitero, in corrispondenza del vertice della particella 193 del foglio di mappa n. 65, quindi segue la strada comunale nuova del cimitero fino ad arrivare al confine del cimitero e seguendo questo su due dei suoi lati prende, in corrispondenza del vertice della particella 79 del foglio n. 65, la strada vecchia comunale del cimitero quindi sul vertice della particella 87 del foglio n. 65 traversa la strada vicinale Corneto passando sul confine tra le particelle 243 e 232 del foglio di mappa n. 65 e quindi nel medesimo foglio di mappale segue i confini tra le particelle 133 e 243, 133 e 138, 134 e 138, 134 e 137, 132 e 137, 132 e 136 e 135, quindi prosegue sul confine tra le particelle 233 e 135 quindi sui confini del foglio n. 66 con il foglio n. 65 lungo le particelle 233, 633, 631 arrivando al ciglio della strada nazionale Appulo-Lucana, la quale viene traversata in corrispondenza del vertice della particella 250 del foglio n. 61 quindi segue la detta particella 250 fino al confine con il foglio n. 55 e lungo il confine del foglio n. 55 con le particelle: 199, 115, 291, 274, 265, 264, 258, 242, 240, 364, 222, 361, 209, 188, 179, 178, 173, 170 e 147 fino al punto in cui inizia il Vallone di Castagnone, in corrispondenza del confine con foglio n. 55 della particella 147 del foglio n. 61, quindi segue il vallone di Castagnone fino alla sua confluenza con il torrente Cacarone, in corrispondenza dei vertici delle particelle 30 e 31 del foglio n. 61, quindi segue il torrente Cacarone nel suo sviluppo nei fogli numeri 61 e 54 fino al vertice della particella 77 del foglio n. 54 e lungo il confine della detta particella 77 con la particella 78 ed ancora lungo il confine della particella 78 con la 76, segue i confini tra le particelle 76, 246, 75 e 20 fino ad arrivare al confine della particella 20 con la particella 13, la quale viene seguita lungo i suoi confini con le particelle 18 e 17 e con il foglio n. 46 fino al vertice della detta particella 13 in corrispondenza del quale inizia la strada comunale Santa Teresa Alvanello e segue detta strada comunale, nel suo sviluppo nel foglio n. 54, fino allo incrocio con la strada vicinale S. Andrea, in corrispondenza del vertice della particella 117 del foglio n. 54, prosegue seguendo la strada vicinale S. Andrea fino al vertice della particella 118 del foglio n. 54 al confine col foglio n. 59 e segue il confine del foglio n. 54 col foglio n. 59 lungo le particelle 118, 249, 254, 255, 256, 131 e 132 sul vertice della 132 prende la strada comunale del Carmine seguendola fino all'incrocio col vertice della particella 72 del foglio n. 60 quindi lungo il confine tra i fogli n. 60 e 59 seguendo le particelle 72, 73, 103, 118, 120, 122, 152, 184, 185, 186, 187, 190, 191, 192, e 221 del foglio 60 ed in corrispondenza del vertice della particella 221 del foglio di mappa n. 60 si innesta sulla strada nazionale Appulo-Lucana.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Matera.

La Soprintendenza ai monumenti di Potenza curerà che il comune di Tricarico provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 febbraio 1968

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Matera

Seduta del 2 marzo 1966

(*Omissis*).

TRICARICO — Parte del territorio comunale - Vincolo panoramico.

(*Omissis*).

La commissione, dopo accurato esame e discussioni, all'unanimità delibera ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, di imporre il vincolo paesistico sulla parte del comune di Tricarico delimitata sull'allegato grafico dal perimetro segnato in rosso.

Tale perimetro parte dalla strada nazionale Appulo-Lucana, in corrispondenza dei vertici delle particelle 221 e 230 nel foglio di mappa n. 60 del comune di Tricarico, segue la detta strada nazionale Appulo-Lucana fino all'incrocio con la strada comunale nuova del cimitero, in corrispondenza del vertice della particella 193 del foglio di mappa n. 65, quindi segue la strada comunale nuova del cimitero fino ad arrivare al confine del cimitero e seguendo questo su due dei suoi lati prende, in corrispondenza del vertice della particella 79 del foglio n. 65, la strada vecchia comunale del cimitero quindi sul vertice della particella 87 del foglio n. 65 traversa la strada vicinale Corneto passando sul confine tra le particelle 243 e 232 del foglio di mappa n. 65 e quindi nel medesimo foglio di mappa segue i confini tra le particelle 133 e 243, 133 e 138, 134 e 138, 134 e 137, 132 e 137, 132 e 136, 132 e 135, quindi prosegue sul confine tra le particelle 233 e 135 quindi sui confini del foglio n. 66 con il foglio n. 65 lungo le particelle 233, 633, 631 arrivando al ciglio della strada nazionale Appulo-Lucano, la quale viene traversata in corrispondenza del vertice della particella 250 del foglio n. 61 quindi segue la detta particella 250 fino al confine col foglio n. 55 e lungo il confine del foglio n. 55 con le particelle: 199, 115, 291, 274, 265, 864, 258, 242, 240, 364, 222, 361, 209, 188, 179, 178, 173, 170 e 147 fino al punto in cui inizia il vallone di Castagnone, in corrispondenza del confine col foglio n. 55 della particella 147 del foglio n. 61, quindi segue il vallone di Castagnone fino alla sua confluenza con il torrente Cacarone, in corrispondenza dei vertici delle particelle 30 e 31 del foglio n. 61, quindi segue il torrente Cacarone nel suo sviluppo nei fogli numeri 61 e 54 fino al vertice della particella 77 del foglio n. 54 e lungo il confine della detta particella 77 con la particella 78 ed ancora lungo il confine della particella 78 con la 76, segue i confini tra le particelle 76, 246, 75 e 20 fino ad arrivare al confine della particella 20 con la particella 13, la quale viene seguita lungo i suoi confini con le particelle 18 e 17 e con il foglio n. 46 fino al vertice della detta particella 13 in corrispondenza del quale inizia la strada comunale Santa Teresa Alvanello e segue detta strada comunale, nel suo sviluppo nel foglio n. 54, fino all'incrocio con la strada vicinale S. Andrea, in corrispondenza del vertice della particella 117 del foglio n. 54, prosegue seguendo la strada vicinale S. Andrea fino al vertice della particella 118 del foglio n. 54 al confine col foglio n. 59 e segue il confine del foglio n. 54 col foglio n. 59 lungo le particelle 118, 249, 254, 255, 256, 131 e 132 sul vertice della 132 prende la strada comunale del Carmine seguendola fino all'incrocio col vertice della particella 72 del foglio n. 54 quindi lungo il confine tra i fogli n. 54 e 60 con il foglio n. 59 seguendo la particella 72 del foglio n. 54 e n. 60 e le particelle 73, 103, 118, 120, 122, 152, 184, 185, 186, 187, 190, 191, 192 e 221 ed in corrispondenza del vertice della particella 221 del foglio di mappa n. 60 si innesta sulla strada nazionale Appulo-Lucana.

(*Omissis*).

(1740)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Lorenzo Colonna, nato a Prato (Firenze) il 28 gennaio 1918, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di agronomo rilasciatogli dalla Università di Bologna il 12 luglio 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

La dott.ssa Donatella Somalvico, nata ad Ancona il 14 ottobre 1928, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di farmacista rilasciatole dall'Università di Urbino il 16 maggio 1951.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Urbino.

La dott.ssa Gabriella Romagnoli, nata a Montecarollo (Ancona) il 9 aprile 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di farmacista rilasciatole dalla Università di Roma il 30 aprile 1956.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(1787)

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. ing. Oreste Pascucci, nato a S. Giorgio del Sannio (Benevento) il 30 settembre 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Napoli in data novembre 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

Il dott. Vincenzo Quarantelli, nato a Resina (Napoli) il 3 gennaio 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data marzo 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

La dott.ssa Angela Maria Rigano, nata a S. Tesera Riva (Messina) il 12 luglio 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tuttti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatole dalla Università di Messina in data 16 aprile 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Messina.

(1786)

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « S. Domenico » di Bologna ad accettare una donazione.

Con decreto n. A/4157 Div. I in data 25 ottobre 1967, il prefetto della provincia di Bologna ha autorizzato la cassa scolastica della scuola media statale « S. Domenico » di Bologna ad accettare la donazione della somma di L. 200.000, in titoli, per l'istituzione di un premio di studio da intitolarsi a « Giuseppe Natali ».

(1812)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Molazzana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1968, il comune di Molazzana (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 535.759, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1942)

Autorizzazione al comune di Stimigliano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1968, il comune di Stimigliano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1947)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Terni

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1968, registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 167, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Terni.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a norma dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(1834)

Conferma del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Grosseto

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1159 in data 14 febbraio 1968, il cav. Oris Monaci è stato confermato nella carica di vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Grosseto.

(1833)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Lavori in appalto », con sede in Vallonga di Arzergrande (Padova).

Con decreto ministeriale in data 2 gennaio 1968 la gestione commissariale della società cooperativa « Lavori in appalto » con sede in Vallonga di Arzergrande (Padova), è stata prorogata fino al 30 giugno 1968.

(1839)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa costruzioni Canaro, con sede in Canaro (Rovigo), in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 16 febbraio 1968, il rag. Giovanni Monge è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa costruzioni Canaro, con sede in Canaro (Rovigo), in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del rag. Rino Rossi.

(1842)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero caseari) per il periodo dal 7 novembre 1966 al 13 novembre 1966

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4.

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. *siero di latte*	925	1.031	zero	925	2.978	4.113
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati nonchè del latticello	25.216	23.375	18.340	25.216	26.357	41.090
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 % .	7.359	9.206	2.044	7.359	6.166	14.921
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	8.153	6.787	1.992	8.153	9.044	20.390
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	8.603	6.762	1.727	8.603	9.744	22.965
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	9.143	6.732	1.409	9.143	10.584	26.055
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	9.413	6.717	1.250	9.413	11.004	27.600
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % .	9.683	6.702	1.250	9.683	11.424	29.145
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	10.853	6.637	1.250	10.853	13.244	35.840
	24	8. superiore al 43 %	13.373	6.497	1.250	13.373	17.164	50.260
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % .	6.903	5.537	742	6.903	7.794	16.640
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % .	7.353	5.512	477	7.353	8.494	19.215
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % .	7.893	5.482	159	7.893	9.334	22.305
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % .	8.163	5.467	zero	8.163	9.754	23.850
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % .	8.433	5.452	zero	8.433	10.174	25.395
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 % . . .	9.603	5.387	zero	9.603	11.994	32.090
	35	7. superiore al 43 %	12.123	5.247	zero	12.123	15.914	46.510

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri	6.109	7.956	794	6.109	4.916	11.171
		c. latte condensato e altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 % . .	4.297	10.305	2.554	9.266	6.053	17.041
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 % .	4.297	10.305	2.554	9.266	7.097	24.541
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.547	31.709
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	4.330	53.905
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	46	a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno (*d*) . . .	22.761	21.143	17.863	22.761	23.715	36.185
	48	b. altri	25.216	23.375	18.340	25.216	26.357	41.090
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % .	6.903 (*g*)	5.537 (*g*)	742 (*g*)	6.903 (*g*)	7.794 (*g*)	16.640 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % .	7.353 (*g*)	5.512 (*g*)	477 (*g*)	7.353 (*g*)	8.494 (*g*)	19.215 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % .	7.893 (*g*)	5.482 (*g*)	159 (*g*)	7.893 (*g*)	9.334 (*g*)	22.305 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % .	8.163 (*g*)	5.467 (*g*)	zero (*g*)	8.163 (*g*)	9.754 (*g*)	23.850 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % .	8.433 (*g*)	5.452 (*g*)	zero (*g*)	8.433 (*g*)	10.174 (*g*)	25.395 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	9.603 (*g*)	5.387 (*g*)	zero (*g*)	9.603 (*g*)	11.994 (*g*)	32.090 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	12.123 (*g*)	5.247 (*g*)	zero (*g*)	12.123 (*g*)	15.914 (*g*)	46.510 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.109 (*g*)	7.956 (*g*)	794 (*g*)	6.109 (*g*)	4.916 (*g*)	11.171 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 % . . .	4.398	4.710	4.668	4.398	12.647	26.932
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*) .	3.125	3.125	3.125	3.125	5.672	34.834
	69	**3. superiore al 45 % (*e*) . . . . . .**	**3.125**	**3.125**	**3.125**	**3.125**	**7.455**	**57.030**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	76.102 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	63.418 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	63.418 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg.	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.954
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	933	zero	zero	933	zero	10.954
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	16.860
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	16.860
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	16.860
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	8.160 (*l*)	zero	zero	8.160
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	14.782 (*l*)	zero	14.782 (*l*)	14.782
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	14.782
	67 45 47 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenegal - e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa	3.061	10.658	zero	3.061	3.715 (*i*)	29.224
	42	V. Tilsit (Havarti)	2.249	11.264	zero	2.249	5.760 (*i*)	22.155
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	2.235	zero	zero	zero (*i*)	15.648

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa .	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
		F. formaggi fusi:						
	77 81	I. formaggi fusi nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto formaggi Emmental, Gruyère ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger), in condizionamento per la vendita al minuto (*f*)	2.913	9.171	2.913	3.433	4.994 (*i*)	19.401
	80 84	II. altri	2.913	9.171	2:913	3.433	4.994 (*i*)	31.246
17.02-A	04	Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*)	2.281	3.005	1.612	2.281	6.307	11.431

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti di prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile, in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino *il carattere tariffario dei prodotti*. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo. L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi in condizionamento per la vendita al minuto si intendono i formaggi della specie, presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 e al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, di peso netto globale compreso tra 500 gr. e 1000 gr.;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio di peso netto unitario non superiore a 30 gr.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze, nel quale si attesti in particolare che l'Emmental e il Gruyère utilizzati sono stati prodotti nel Paese esportatore.

(*g*) *Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere* a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U. C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti in latte per 100 kg. di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U. C.

(*h*) *Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di* lire 4.163 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 nel quale risulti.

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».

« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».

« Keine Interventionsware ».

« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(6218)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 43

Corso dei cambi del 29 febbraio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,85	624,95	625,01	624,98	624,95	—	624,97	624,98	624,85	624,95
$ Can.	574,55	574,60	574,75	574,55	574,70	—	574,60	574,55	574,55	574,55
Fr. Sv.	143,65	143,67	143,66	143,665	143,67	—	143,665	143,665	143,65	143,68
Kr. D.	83,88	83,91	83,92	83,885	83,85	—	83,895	83,885	83,88	83,88
Kr. N.	87,52	87,54	87,52	87,54	87,45	—	87,55	87,54	87,52	87,52
Kr. Sv.	120,85	120,85	120,85	120,85	120,80	—	120,855	120,85	120,85	120,85
Fol.	173,19	173,21	173,17	173,20	173,15	—	173,205	173,20	173,19	173,20
Fr. B.	12,58	12,588	12,5885	12,5855	12,585	—	12,587	12,5855	12,58	12,588
Franco francese	126,95	126,92	126,92	126,935	126,90	—	126,955	126,935	126,95	126,90
Lst.	1503,65	1502,55	1502,40	1502,60	1502,25	—	1502,60	1502,60	1503,65	1503 —
Dm. occ.	156,18	156,09	156,10	156,10	156,05	—	156,12	156,10	156,18	156,12
Scell. Austr.	24,16	24,17	24,18	24,1730	24,10	—	24,177	24,1730	24,16	24,168
Escudo Port.	21,84	21,85	21,85	21,83	21,80	—	21,80	21,83	21,84	21,845
Peseta Sp.	8,96	8,96	8,96	8,9610	8,95	—	8,965	8,9610	8,96	8,964

Media dei titoli del 29 febbraio 1968

Rendita 5 % 1935	105,075
Redimibile 3,50 % 1934	100,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,975
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,30
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,075
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,425
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,625
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,725
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,025
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 febbraio 1968

1 Dollaro USA	624,975
1 Dollaro canadese	574,575
1 Franco svizzero	143,665
1 Corona danese	83,89
1 Corona norvegese	87,545
1 Corona svedese	120,852
1 Fiorino olandese	173,202
1 Franco belga	12,586
1 Franco francese	126,945
1 Lira sterlina	1502,60
1 Marco germanico	156,11
1 Scellino austriaco	24,175
1 Escudo Port.	21,815
1 Peseta Sp	8,963

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano dell'11 giugno 1935, n. 1068/R/Gab. con cui alla sig.ra Carolina Huber ved. Mitterstieler fu Antonio, nata a Marebbe il 16 maggio 1912, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di De Maso;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 2 settembre 1967 dalla sig.ra De Maso Carolina vedova Mitterstieler, residente a Fiè - San Costantino n. 13;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano dell'11 giugno 1935, n. 1068/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora De Maso Carolina vedova Mitterstieler nata a Marebbe il 16 maggio 1912 e residente a Fiè - San Costantino n. 13, viene ripristinato nella forma tedesca di Huber.

Il comune di Fiè provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma terzo delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 10 febbraio 1968

Il Vice commissario del Governo
MASCI

(1845)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1968 e diario delle prove scritte.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento forense; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto regio decreto; la legge 28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori; il regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1482, contenente norme per l'attuazione della precedente legge n. 1003; la legge 23 marzo 1940, n. 254, e il decreto legislativo presidenziale 28 maggio 1947, n. 597, recanti modificazioni all'ordinamento forense; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi e il decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente nuove norme sulle tasse di bollo;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori;

Decreta:

Art 1.

E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1968

Art. 2.

Per essere ammessi all'esame gli aspiranti debbono:

a) essere attualmente iscritti nell'albo degli avvocati ed avere esercitato la professione per almeno un anno dinanzi ai tribunali e alle corti di appello;

b) avere compiuto lodevole e proficua pratica di almeno un anno presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

Il Ministro delibera sulle domande di ammissione e forma l'elenco dei candidati ammessi. L'elenco è depositato almeno quindici giorni liberi prima dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della commissione esaminatrice. A ciascun candidato è data comunicazione della sua ammissione agli esami, nonchè del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per sostenere le prove.

Art. 3

Le domande di ammissione agli esami, redatte in carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia non oltre il giorno 2 maggio 1968 corredate dei seguenti documenti, conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

a) certificato del presidente del competente consiglio dell'ordine dal quale risultino l'attuale iscrizione del candidato nell'albo degli avvocati e l'anzianità di essa, con l'attestazione che il candidato ha esercitato per un anno almeno la professione davanti ai tribunali e alle corti di appello;

b) certificato di un avvocato, che esercita abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, dal quale risulti che il candidato ha compiuto lodevole e proficua pratica di almeno un anno, relativa ai giudizi per cassazione, frequentando lo studio dell'avvocato stesso.

Tale certificato deve recare il visto del competente ordine forense;

c) ricevuta della tassa di L. 2400 per l'iscrizione agli esami da versarsi all'ufficio del registro.

Art. 4.

Le prove dell'esame sono scritte ed orali.

Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi di cassazione rispettivamente in materia civile, penale ed amministrativa. La prova in materia amministrativa può anche consistere in un ricorso al consiglio di Stato od alla Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Per la compilazione dei ricorsi è dato ai candidati, secondo i casi, il testo di pronuncie giurisdizionali o di atti amministrativi avverso i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel precedente comma.

La scelta delle pronuncie giurisdizionali o degli atti amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi è fatta dal presidente della commissione.

Per la compilazione di ciascuno dei ricorsi costituenti oggetto delle prove sono assegnate otto ore.

I candidati hanno facoltà di far pervenire alla commissione esaminatrice, almeno tre giorni prima dell'inizio della prova in materia civile o commerciale e di quella in materia penale, i testi dei codici e delle leggi, nonchè delle ultime dieci annate di una delle principali riviste giurisprudenziali.

E' inoltre in facoltà della commissione di consentire, nei giorni delle prove, che i candidati consultino, ciascuno separatamente e con quelle garanzie che crederà del caso, i libri, le pubblicazioni e le riviste che essi richiederanno e che la commissione abbia la possibilità di procurarsi.

Art. 5.

Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei nelle prove scritte. L'elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il giorno e l'ora della prova orale.

Art. 6.

La prova orale consiste nella discussione di un tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Il presidente della commissione assegna a ciascun candidato il tema.

La prova orale è pubblica e deve durare non meno di trenta minuti per ciascun candidato.

Art. 7.

Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono una media di otto decimi nelle prove scritte ed in quella orale, avendo riportato non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Ultimate le prove orali la commissione forma l'elenco dei candidati che abbiano riportato l'idoneità.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, nei giorni seguenti alle ore 8 antimeridiane:

3 giugno 1968: ricorso per cassazione in materia civile;
5 giugno 1968: ricorso per cassazione in materia penale;
7 giugno 1968: ricorso per cassazione in materia amministrativa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia nei giorni fissati dal presidente a norma del precedente art. 5.

Si osservano le norme stabilite dagli articoli 19, 20 (comma secondo e terzo), 22, 23 (comma primo), 24 e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice.

Roma, addì 19 gennaio 1968

Il Ministro: Reale

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1968
Registro n. 6 Grazia e giustizia, foglio n. 59

(1953)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Bolzano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 638;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Bolzano.

I relativi posti, disponibili nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi, fanno parte della dotazione prevista per i provveditorati medesimi nella nota alla tabella «F» allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Art. 2.

Uno dei posti messi a concorso è riservato a favore:

A) dei candidati che, conseguita l'idoneità nella prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, superino la prova orale di lingua tedesca, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello statuto per il Trentino-Alto Adige;

B) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che, conseguita l'idoneità nella suddetta prova pratica, superino la prova orale di lingua italiana, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1396.

Il posto riservato che non fosse coperto dai candidati di cui alle lettere *A*) e *B*), sarà conferito ad altro candidato risultato idoneo.

Art. 3.

Gli aspiranti di cui al precedente art. 2 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) Avere compiuto gli studi di istruzione elementare.

B) Avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottotbre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

m) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato servizio in zone d'intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746.

3) il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40.

6) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa e gli invalidi assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 3 - secondo comma - della legge stessa, e per i mutilati ed invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n 851, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima;

c) per le vedove e per gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio, nonchè per le vedove e per gli orfani dei caduti sul lavoro.

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'amministrazione statale e dei salariati di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli

agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

C) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso.

E) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

F) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

G) Avere adempiuto agli oblbighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, quinto comma del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dello art. 128 - secondo comma - del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 3ª - redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 3ª - entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 3, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a prestare servizio presso il Provveditorato agli studi di Bolzano.

I candidati, che desiderino concorrere al posto di cui allo art. 2 del presente decreto, sostenendo allo scopo la prova orale di lingua tedesca, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che intendano concorrere al posto riservato di cui al precedente comma, debbono dichiarare nella domanda di ammissione al concorso di volere sostenere la prova orale di lingua italiana.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari.

Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 10.

Art. 6.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti e sulla prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana sarà dato da una commissione costituita a termini dell'art. 3 - quarto comma - del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La commissione stessa, nella sua prima adunanza, stabilirà i criteri di valutazione dei titoli con determinazione dei relativi coefficienti e fisserà il punteggio massimo complessivo attribuibile ad ogni candidato, nonchè quello minimo per il conseguimento della idoneità. A riguardo, *gli aspiranti dovranno allegare alla domanda i documenti, in competente bollo, costituenti titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria*, e cioè:

a) titoli di studio superiori alla licenza elementare;

b) certificati comprovanti i servizi comunque prestati presso amministrazioni pubbliche.

I candidati impiegati ed operai di ruolo delle amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo delle amministrazioni statali dovranno produrre un certificato, di data non anteriore al bando, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I candidati che siano dipendenti di amministrazioni pubbliche non statali dovranno presentare il certificato dei servizi resi, contenenti gli elementi di cui al precedente comma, rilasciato dal competente ufficio, in data non anteriore a quella del presente decreto.

c) stati di servizio o copie di fogli matricolari comprovanti i servizi prestati presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo delle guardie di finanza, il Corpo dei vigili del fuoco, il Corpo degli agenti di custodia, il Corpo delle guardie forestali, la Croce rossa italiana, nonchè i servizi militari prestati nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

d) i titoli comprovanti l'idoneità riportata in precedenti concorsi statali;

e) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano (quali le patenti di guida, le specializzazioni tecniche comunque conseguite, i servizi prestati alle dipendenze di enti o associazioni private, aziende, ditte o imprese commerciali, industriali o artigiane, ecc.).

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno al Ministero della pubblica istruzione dopo il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso fis-

sato nel primo comma del precedente art. 4. Del pari non saranno valutati i titoli prodotti a questa o ad altre amministrazioni cui dovesse essere fatto riferimento.

Art. 7.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana della lunghezza non inferiore a quindici righe a stampa.

Saranno invitati a sostenere la prova i candidati cui sarà stato attribuito, nella valutazione dei titoli, un punteggio utile per l'iscrizione nella graduatoria degli idonei.

La prova medesima non si intenderà superata se i candidati non avranno riportato almeno la votazione di sei decimi.

L'esame di lingua tedesca o italiana consterà soltanto di una prova orale e sarà diretta ad accertare la conoscenza di dette lingue da parte del candidato e la sua capacità di conversare senza difficoltà nelle lingue medesime.

In esito a tale prova sarà espresso un giudizio di idoneità o di inidoneità.

Art. 8.

A) Per lo svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettato si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Detta prova avrà luogo in Roma, nel giorno che verrà indicato con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica non meno di quindici giorni prima dello svolgimento di essa.

Ai candidati sarà data inoltre comunicazione, nello stesso termine, del luogo, del giorno e dell'ora in cui la prova medesima sara tenuta.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della amministrazione stessa

Per sostenere la prova pratica, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da lire 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'amministrazione statale;

c) tessera postale o carta di identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

B) L'esame di lingua tedesca o italiana, alla quale saranno ammessi soltanto coloro che avranno superato la prova pratica di scrittura sotto dettato, avrà luogo in Roma, nel giorno che verra indicato con apposito avviso, che sarà dato almeno 20 giorni prima di quello in cui detto esame dovrà essere sostenuto.

Art. 9.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati e del punto da essi riportato nella prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 - comma quarto - del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Art. 10.

I candidati che abbiano superato la prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana e che intendano far valere titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 3ª - entro il termine perentorio di giorni 20, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma prescritta dal successivo **art. 11.**

I concorrenti dichiarati vincitori, che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso, debbono fare pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 2ª - sotto pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 13, gli appositi documenti elencati nell'art. 11, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini considerati nel precedente comma.

Art. 11.

I candidati che abbiano superato la prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana e che abbiano titoli da far valere ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza o della precedenza nella nomina, dovranno produrre, nei termini di cui al precedente art. 10, i seguenti documenti:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta da bollo da L. 400, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 400, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/Om., in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/Od., in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dalla autorità competente.

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciale dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n 1298 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità con-

tratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante — ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 — il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

e) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno comprovare la loro qualifica mediante un attestato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, a termini della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini, che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dalla amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

d) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno produrre un attestato rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

4) figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

d) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti:

a) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra non rimaritate dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio dovranno produrre, su carta da bollo da L. 400, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

b) le madri, le vedove e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 400, della competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

6) profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire una attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, numero 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal Ministero degli affari esteri;

e) i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi africani che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400;

f) i profughi disoccupati dovranno produrre, inoltre, un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione.

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra: i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione.

8) perseguitati politici e razziali: coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza. I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente comunità israelitica.

9) coniugati: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita dal almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra

10) dipendenti dalle amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta da bollo da L. 400, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed au-

tenticata dai superiori gerarchici. Gli impiegati di ruolo che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre il relativo attestato rilasciato dalle amministrazioni che hanno organizzato i corsi medesimi;

b) gli impiegati non di ruolo delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7), lettera *c*) dell'art. 3 del presente decreto dovranno produrre copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia od estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciata dall'autorità militare competente (salvo che non sia stata presentata per i fini indicati nell'art. 6);

e) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare.

I documenti di cui al precedente n. 9) ed alle lettere *a*) e *b*) del n. 10) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a 3 mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria generale di merito formata dalla commissione esaminatrice e saranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 2ª - entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 3, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore.

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 400, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuto i 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 2, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

D) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

E) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) certificato medico, su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra, mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e categorie assimilate, per i mutilati e gli invalidi per servizio, per i mutilati e gli invalidi civili e per i mutilati e gli invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6, n. 3, della legge 5 ottobre 1962, n. 1593, e dell'art. 6, n. 3, della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura del suo grado d'invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

G) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 6) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 400, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi). Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistata dalla commissione di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, su carta da bollo da L. 400.

I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che concorrono al posto riservato di cui all'art. 2 del presente decreto, nei modi indicati nella lettera *B*) di tale articolo, dovranno inoltre produrre:

H) certificato da cui risulti che il candidato è cittadino italiano di lingua tedesca. Tale certificato dovrà essere rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Il requisito della buona condotta morale e civile sara accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686

I candidati, impiegati e operai di ruolo delle amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile prevista dall'art. 11, n. 10 - lettera *a*), salvo che non l'abbiano già presentata per i fini considerati nell'art. 10.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 14.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di inserviente e saranno destinati a prestare servizio presso il Provveditorato agli studi di Bolzano.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione o che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui allo art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova, gli inservienti in prova, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1967

p. *Il Ministro*: BADALONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1968
Registro n. 4, *foglio n.* 114

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 400

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 3ª - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . ., chiede di essere ammesso al concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per la assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Bolzano, indetto con decreto ministeriale 30 novembre 1967.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dello art. 3 del bando perchè (1) . . . . ;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . . ;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali: . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . ;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . . ;

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Bolzano (3);

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . .

Firma . . . .
(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati lo avviso di convocazione per le prove scritte ed orali ed ogni altra eventuale comunicazione:
(indicare anche il numero del codice di avviamento postale).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) I candidati che intendano concorrere al posto riservato a norma dell'art. 2 del bando, dovranno farne espressa richiesta nella domanda, dichiarando altresì di voler sostenere la prova orale di lingua tedesca.

I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che concorrono al posto riservato di cui all'art. 2 del bando, dovranno farne espressa richiesta nella domanda, dichiarando altresì di voler sostenere la prova orale di lingua italiana.

(1204)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova presso l'Osservatorio astronomico di Trieste.

Le prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202) nel ruolo del personale della carriera di concetto degli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'Osservatorio astronomico di Trieste, di cui al decreto ministeriale 29 marzo 1965, avranno luogo in Trieste, presso l'Osservatorio astronomico, via G. B. Tiepolo n. 11, nei giorni 7, 8 e 9 marzo 1968, alle ore 9.

(2054)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso a due posti di operaio specializzato di 1ª categoria in prova, presso la Zecca, con la qualifica di incisore di metalli.

Il supplemento straordinario al n. 12 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro dell'anno 1967 pubblica il decreto ministeriale 21 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1967, registro n. 27, foglio n. 52, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso a due posti di operaio specializzato di 1ª categoria in prova, presso la Zecca, con la qualifica di incisore di metalli, indetto con decreto ministeriale 19 agosto 1965.

(1618)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto di operaio specializzato di 1ª categoria in prova, presso la Zecca, con la qualifica di saldatore elettrico ed autogenista.

Il supplemento straordinario al n. 12 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro dell'anno 1967 pubblica il decreto ministeriale 3 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1967, registro n. 27, foglio n. 78, che approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso ad un posto di operaio specializzato di 1ª categoria in prova, presso la Zecca, con la qualifica di saldatore elettrico ed autogenista, indetto con decreto ministeriale 19 agosto 1965.

(1619)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso a due posti di operaio specializzato di 1ª categoria in prova, presso la Zecca, con la qualifica di idraulico o tubista.

Il supplemento straordinario al n. 12 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro dell'anno 1967 pubblica il decreto ministeriale 21 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1967, registro n. 51, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso a due posti di operaio specializzato di 1ª categoria in prova, presso la Zecca, con la qualifica di idraulico o tubista, indetto con decreto ministeriale 19 agosto 1965.

(1620)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso a due posti di operaio specializzato di 1ª categoria in prova, presso la Zecca, con la qualifica di aggiustatore meccanico.

Il supplemento straordinario al n. 12 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro dell'anno 1967 pubblica il decreto ministeriale 3 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1967, registro n. 27, foglio n. 77, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso a due posti di operaio specializzato di 1ª categoria in prova, presso la Zecca, con la qualifica di aggiustatore meccanico, indetto con decreto ministeriale 19 agosto 1965.

(1621)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto di operaio specializzato di 1ª categoria in prova, presso la Zecca, con la qualifica di falegname.

Il supplemento straordinario al n. 12 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro dell'anno 1967 pubblica il decreto ministeriale 28 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1967, registro n. 27, foglio n. 64, che approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso ad un posti di operaio specializzato di 1ª categoria in prova, presso la Zecca, con la qualifica di falegname, indetto con decreto ministeriale 19 agosto 1965.

(1622)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESCARA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara.

IL MEDICO PROVINCIALE

Veduto il proprio decreto n. 3126 in data 26 giugno 1967, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, ad otto posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara al 30 novembre 1966;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso;

Viste le designazioni pervenute da parte del Ministero della sanità, della prefettura di Pescara, dell'ordine provinciale dei medici e dei comuni interessati;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:
Della Gatta dott. Riccardo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:
Neri dott. Agatino, vice prefetto della prefettura di Pescara;
Sollecito dott. Antonino, medico provinciale capo, titolare dell'ufficio sanitario di Chieti;
De Vincentis prof. Andrea, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Pescara;
Consoli prof. Giuseppe, primario medico dell'Ospedale civile di Pescara;
Cerulli dott. Corrado, medico condotto del comune di Montesilvano.

Segretario:
Camera dott. Andrea, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avranno luogo a Pescara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della prefettura, dei comuni interessati e di questo ufficio.

Pescara, addì 8 febbraio 1968

Il medico provinciale: FRANCO

(1623)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 4296 in data 11 dicembre 1967, con il quale il candidato, dott. Resta Marco, in seguito a precedente rinuncia, è stato dichiarato vincitore del concorso con decreto n. 2383 del 23 novembre 1966 per il posto di medico condotto di Montefoscoli del comune di Palaia vacante al 23 novembre 1966 in provincia di Pisa;
Constatato che il detto candidato, dichiarato vincitore della condotta medica di Montefoscoli (Palaia), ha tacitamente rinunciato all'accettazione della propria sede;
Considerato che è necessario provvedere, per effetto della menzionata rinuncia, alla nomina del concorrente che segue in graduatoria e che ha chiesto la citata sede in ordine di preferenza;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Per i motivi di cui alla premessa, il dott. Marvasi Tommaso è dichiarato vincitore della condotta medica di Montefoscoli del comune di Palaia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pisa e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Pisa e del comune interessato.

Pisa, addì 24 gennaio 1968

Il medico provinciale: TURSI

(1624)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERNI

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso al posto di medico igienista del comune di Terni

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli articoli 10, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il proprio decreto n. 4787/66 del 7 aprile 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di medico igienista del comune di Terni;
Vista la deliberazione n. 597 in data 23 ottobre 1967, del consiglio comunale di Terni, con la quale è stato provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Rende noto

che la commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di medico igienista del comune di Terni, è costituita come appresso:

Presidente:
Ottaviani prof. Ezio, sindaco del comune di Terni;

Componenti:
Seppilli prof. Alessandro, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Perugia;
Larizza prof. Paolo, direttore della clinica medica dell'Università di Perugia;
Jervolino dott. Paolo, medico provinciale di Terni;
Margariti dott. Antonino, ufficiale sanitario del comune di Terni.

Le funzioni di segretario della commissione saranno esercitate dal dott. Epifani Francesco, segretario generale del comune di Terni.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente provvedimento ed avrà la sua sede in Perugia.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio nonchè all'albo pretorio della prefettura e del comune di Terni.

Terni, addì 7 febbraio 1968

Il medico provinciale: JERVOLINO

(1565)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.